DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 6

Differimento di termini in materia di lavoro

L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e' fissata al 1 marzo 1995.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1994, non più in vigore dal 31 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ripresa-delle-attivita-imprenditoriali-658-1994/art-6-differimento-di-termini-in-materia-di-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it